

18 GIUGNO 2024

REGOLAMENTO

**SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
DI ALUNNI/STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA
AI SENSI DELL'ART. 3 - L.104/92 E SS.MM.II., FREQUENTANTI LE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED I CENTRI DI VACANZA ESTIVI**

TITOLO I

1

GENERALI

Art. 1 – Definizione

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del "servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione (di qui in seguito denominato Servizio), per gli alunni e studenti in condizione di disabilità certificata ai sensi dell'art 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii, che frequentano la scuola di ogni ordine e grado e i centri di vacanza estivi.

Il servizio, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, si realizza all'interno dell'ambiente scolastico o durante le attività esterne programmate dalla scuola, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti della stessa e nei centri di vacanza estivi.

Il servizio è reso in ossequio alle disposizioni di rango internazionale, costituzionale e nel rispetto delle fonti primarie vigenti in materia.

Art. 2 – Finalità

Il servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno/studente in condizione di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., per il raggiungimento di una piena inclusione nel contesto scolastico e negli ambiti integrativi extrascolastici, nel rispetto del ruolo istituzionale della scuola.

In particolare il servizio si compone di prestazioni funzionalmente distinte e non sostitutive delle attività svolte dagli insegnanti curricolari e di sostegno e dai collaboratori scolastici sulla base di progetti personali e dei piani educativi individualizzati (PEI) predisposti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii., del D.Lgs n. 66 del 13 Aprile 2017 come modificato dal D.Lgs n. 96 del 7 Agosto del 2019 e tenuto conto del **Decreto Legislativo n. 62 del 3 Maggio 2024**.

Nel rispetto dell'art 13 della L. 104, il Servizio assume un ruolo primario per:

- garantire sostegno e mediazione per attività specifiche mirate alle autonomie di base e relazionale al fine di favorire l'inclusione e la partecipazione attiva;
- promuovere lo sviluppo/mantenimento delle abilità personali e delle competenze comunicative e relazionali interpersonali.

Le finalità sono perseguite dall'Amministrazione Comunale attraverso la collaborazione intenzionale, puntuale e verificata con tutti i soggetti corresponsabili dei processi di inclusione: istituzioni scolastiche, famiglie, servizi socio sanitari e risorse del territorio.

Art. 3 – Collocazione funzionale

Il Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione è gestito direttamente o tramite esternalizzazione a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

L'attività relativa, è attribuita ai Servizi Socio - Assistenziali e Coordinamento ATS 11

Art. 4 – Destinatari

I destinatari sono alunni/studenti in condizione di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., residenti nel Comune di Ancona frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e i centri di vacanza estivi.

La necessità di "assistenza per l'autonomia e la comunicazione" deve essere attestata tramite redazione del profilo di funzionamento documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) parte integrante del Progetto Individuale di cui all'art. 14 della L.328/2000.

Il servizio viene garantito prioritariamente, agli alunni/studenti in condizione di disabilità certificata con necessità di **sostegno intensivo** di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92 e ss.mm.ii., per i quali la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Il "**sostegno intensivo**", è riferito alla necessità di assistenza di livello elevato o molto elevato individuato a seguito della valutazione di base redatta, come prescritto dalle disposizioni normative in vigore, dal Servizio Sanitario Territoriale competente ovvero da Centri Privati accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale per le specifiche funzioni.

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, è fatta salva la possibilità di prevedere l'ammissione al servizio di alunni/studenti con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 art. 3 c. 1, , qualora il Profilo di Funzionamento oltre che il PEI, riconoscano una condizione di complessità con una "limitazione delle autonomie" e la conseguente ed inevitabile necessità del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per garantire/orientare percorsi di sostegno all'inclusione nel contesto scolastico.

Art. 5 – Sedi

Il Servizio viene svolto di norma, presso le strutture scolastiche della città.

L'attività di assistenza all'autonomia e comunicazione si svolge durante l'orario scolastico negli ambienti interni ed esterni al plesso scolastico. Altresì nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato e al fine di tutelare il diritto allo studio e la continuità didattica degli alunni/studenti con disabilità, il Servizio può essere garantito:

- durante le attività esterne programmate dalla scuola quali ad es. le uscite didattiche/viaggi di istruzione, o per lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO);
- in didattica a distanza (DAD), in didattica digitale integrata (DDI) e/o presso il domicilio.

Il servizio viene previsto anche per assicurare la frequenza presso i centri di vacanza estivi.

Art. 6 – Principio di sostenibilità

Il servizio, fermo restando la persistenza dei requisiti che ne hanno determinato l'ammissione, viene garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno scolastico.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D. LGS n. 66/2017, così come modificato dal D.lgs.7 agosto 2019 n. 96, il monte orario è autorizzato nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'art art.12 del Decreto Legislativo n. 62 del 3 Maggio 2024 entro i limiti delle disponibilità di Bilancio.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 7 – Caratteristiche del Servizio

Il Servizio risponde ai bisogni di autonomia e comunicazione di alunni/studenti con disabilità attraverso:

1) L'attività di assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione a scuola:

- è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività didattica degli insegnanti curricolari e di sostegno della scuola e delle prestazioni di igiene personale/cura della persona di competenza dei collaboratori scolastici (personale ATA);
- fa parte del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e del programma di lavoro definito nell'ambito del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (d'ora in avanti GLO);
- si integra con le attività riabilitative di secondo livello di competenza dei servizi specialistici sanitari.

Il monte ore settimanale è in relazione alla frequenza scolastica ed in coerenza con il PEI in cui sono definite le esigenze personali educativo-assistenziali e scolastiche dell'alunno oltre che le misure di sostegno e di inclusione a lui destinate che sono personalizzate in base ai bisogni.

2) Il Trasporto Scolastico per il percorso casa- scuola e viceversa.

E' previsto il servizio di trasporto per gli alunni/studenti con disabilità, iscritti alle scuole di ogni ciclo scolastico.

Il trasporto viene effettuato di norma con mezzi collettivi ed in via straordinaria con mezzi individuali idonei.

Può prevedere anche corse verso i centri di riabilitazione accreditati se la terapia è svolta in orario scolastico.

Il servizio è assegnato esclusivamente sulla base delle effettive necessità di trasporto specifico con i seguenti criteri di priorità:

1. Alunni/studenti impossibilitati a deambulare (preferenza alla scuola dell'obbligo rispetto alla scuola dell'infanzia)
2. Alunni/studenti con patologie che limitano l'autonomia motoria o rendono impossibile l'utilizzo dei mezzi pubblici (soggetti che utilizzano ausili per deambulare, malattie neuromuscolari, disabilità sensoriali gravi)
3. Altri alunni/studenti con disabilità sensoriali lievi ecc.. Il servizio per alunni rientranti in questa casistica, sarà assegnato previa valutazione della situazione socio-familiare ed in base alle disponibilità di Bilancio.

3) L'attività di assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione presso i centri di vacanza estivi:

Il servizio è garantito ad alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che risultano già in carico al servizio per assicurare la continuità educativa per l'inserimento del minore in attività e contesti di socializzazione tra pari.

Si accede al servizio previa specifica istanza da parte dei genitori ovvero di chi ha la responsabilità genitoriale.

L'organizzazione del servizio è garantito nei limiti delle risorse di Bilancio disponibili.

Laddove il centro estivo preveda risorse proprie di personale aggiuntivo in supporto ai minori con disabilità, il Servizio non sarà attivato.

Il servizio di Assistenza per l'Autonomia e la comunicazione potrà prevedere un rapporto numerico operatore-alunno superiore a 1:1, al fine di perseguire obiettivi di socializzazione e di inclusione sia nel contesto scolastico che del centro estivo

Art. 8 – Competenze Istituzionale

Il servizio richiede una attività integrata tra i tre poli istituzionali funzionalmente coinvolti nella integrazione dell'alunno/studente con disabilità. Tale percorso di integrazione e le azioni necessarie connesse avvengono nelle sedi e con le sequenze di seguito specificate.

Azienda Sanitaria Territoriale Ancona (da modificare)

Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva (sanitaria)

- redige la documentazione sanitaria per il rilascio della diagnosi funzionale necessaria per l'ammissione al servizio;
- definisce, in collaborazione con le famiglie e gli operatori scolastici, socio-educativi il Profilo Dinamico Funzionale;
- collabora con gli operatori scolastici, socio-educativi per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato;
- verifica i piani educativi individualizzati con l'assistente sociale comunale e l'assistente educatore, partecipa ai gruppi H presso le scuole;
- gestisce le attività sanitarie di propria competenza, programma le funzioni dell'assistente educatore per quanto attiene ai contenuti, alle strategie di lavoro e agli strumenti di verifica.

Istituzione Scolastica (da modificare)

Gruppo di Lavoro H (scolastico) Il "gruppo di lavoro H", costituito presso ogni circolo didattico e ogni istituto di scuola secondaria, composto da:

- genitori o tutori dell'alunno;
- direttore didattico/preside;
- corpo docente;
- operatori sanitari dell'Unità Multidisciplinare;
- Assistente per l'autonomia e la comunicazione comunali;
- ha compiti di consulenza e propositivi per l'impostazione e l'attuazione dei Piani Educativi Individualizzati e per qualsiasi altra attività inerente l'integrazione di alunni/studenti con disabilità. A tale scopo si riunisce con

cadenza trimestrale (novembre, febbraio, maggio) per le verifiche degli interventi attuati, ivi compresi quelli di assistenza educativa, sia a livello scolastico che extrascolastico.

Il gruppo inoltre, per i soggetti già in carico, propone il monte ore di assistenza educativa per l'anno scolastico successivo e lo comunica entro il mese di giugno al Servizio Socio-Assistenziali del Comune di Ancona.

Amministrazione comunale

- Definisce l'organizzazione del servizio.
- Riceve e segue l'iter della domanda, eroga e verifica l'andamento delle prestazioni e la qualità del servizio.
- Partecipa agli incontri della Unità Multidisciplinare e ai GLO per la programmazione unitaria e la verifica congiunta degli interventi sociali, sanitari e scolastici.

Vigila sull'attuazione degli accordi interistituzionali per il rispetto delle competenze.

Art. 9 – Prestazioni

Le prestazioni si concretizzano in attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione, rivolte a favorire l'inclusione scolastica e gli apprendimenti attraverso la definizione e condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il servizio garantisce le seguenti prestazioni:

- Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione per:
 - a) promozione della partecipazione attiva alle proposte scolastiche e per lo sviluppo di un inserimento positivo ed inclusivo dell'alunno/studente nel contesto scuola e nelle attività esterne programmate;
 - b) supporto allo sviluppo delle autonomie personali e relazionali (per es. orientamento spazio temporale, comunicazione, socializzazione);
 - c) mediazione, sollecitazione e supporto nel contesto classe/scuola per facilitare le comunicazioni e le relazioni interpersonali, lo sviluppo delle capacità individuali di adattamento (per es. lettura del contesto, interpretazione delle situazioni, mediazione) e la partecipazione sociale;
 - d) favorire la capacità di apprendimento e lo sviluppo dell'autostima attraverso l'affiancamento dell'alunno/studente nella ricerca autonoma di soluzioni, nell'uso di strategie adattive e funzionali allo svolgimento del compito.

L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione deve essere opportunamente integrata con tutti gli altri interventi che coinvolgono la persona con disabilità a garanzia di continuità ed efficacia.

Art. 10 – Funzionamento

I tempi di realizzazione dell'intervento per l'autonomia e la comunicazione in ambito scolastico coincidono con il periodo di frequenza scolastica.

L'articolazione dell'orario di servizio dell'Assistente per l'Autonomia e la Comunicazione, sarà definita in relazione alle esigenze operative ed organizzative finalizzate all'inclusione scolastica dell'alunno/studente con disabilità, avendo a riferimento l'attività diretta prevista nel P.E.I.

Non è consentita di norma la compresenza tra assistente per l'autonomia e la comunicazione e insegnante di sostegno per evitare forme di protezione e di isolamento dai coetanei, salvo in casi particolari che richiedono una intensa attività di tipo

assistenziale all'uso documentata nel PEI e condivisa con i servizi che gestiscono la presa in carico dell'alunno.

Agli alunni/studenti che al termine dell'anno scolastico sostengono le prove di esame può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all'espletamento delle prove, nei limiti dell'orario scolastico settimanale di ciascuno studente.

A fronte di evidenti presupposti soggettivi ed oggettivi, vanno privilegiate le attività in piccolo gruppo di pari, al fine di perseguire obiettivi di socializzazione e per consentire una maggiore inclusione nel contesto classe consentendo lo sviluppo di significative relazioni interpersonali.

In un'ottica di flessibilità organizzativa orientata a rendere inclusivo il contesto scolastico, è possibile valorizzare le professionalità degli operatori addetti al Servizio a supporto dell'intero gruppo classe o per la realizzazione di attività rivolte a piccoli gruppi.

Anche le attività di assistenza rivolte ad alunni/studenti con disabilità certificate ed organizzate in piccoli gruppi devono essere finalizzate a dare risposte ai loro bisogni di autonomia, di comunicazione e di relazione.

Poiché il progetto è rivolto a un piccolo gruppo, la presenza dell'assistente in tali attività sarà garantita anche in caso di assenza di uno o più alunni/studenti con disabilità assegnati e previsti nella composizione del piccolo gruppo.

Art. 11 – Domanda di ammissione

E' compito degli operatori del settore scolastico, sanitario e sociale informare la famiglia sulla possibilità di fruizione del servizio.

I genitori/esercenti la potestà parentale devono presentare domanda all'atto della preiscrizione presso la Scuola/Istituto unitamente alla seguente documentazione:

- la documentazione sanitaria in cui è attestata la condizione **di disabilità ai sensi dell'art 3 della Legge 104/92;**
- il Profilo di funzionamento, *di cui all'articolo 2, lettera b), del D.Lgs. n° 96/2019*
- il Piano Educativo Individualizzato in cui sia riportata l'attestazione di necessità di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

La scuola trasmette la richiesta al Comune di Ancona - Servizi Socio-Assistenziali e Coordinamento di ATS 11 Ancona, entro il mese Giugno di ogni anno, unitamente a tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso.

La richiesta ha validità massima di dodici mesi.

Oltre ai dati personali, la richiesta contiene informazioni sulle necessità di assistenza in relazione ai bisogni di autonomia, comunicazione, relazione e apprendimento rispetto ai quali vengono definite le aree, gli obiettivi, le attività principali, le modalità operative, le risorse e la tempistica dell'intervento di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, anche in relazione a specifici bisogni assistenziali evidenziati nel Profilo di Funzionamento e nel P.E.I.

La proposta del monte ore settimanale del servizio da parte delle Istituzioni scolastiche, di norma deve tener conto delle seguenti condizioni:

- tipologia di disabilità e grado di autonomia
- frequenza settimanale effettiva
- ore di sostegno assegnate

La programmazione del monte ore settimanale individuale è a cura del Servizio Socio-Assistenziale e Coordinamento di ATS 11 Ancona, che dovrà tener conto anche del numero di ore previste per ordine di scuola, dei bisogni assistenziali individuati in sede di PEI e degli obiettivi condivisi nell'ambito dei GLO, nel rispetto del monte ore massimo previsto per i diversi ordini di scuola, come dettagliato nella tabella sottostante:

Tabella 1 – Livelli - Numero di ore concesse per ordine di scuola, in base a bisogni assistenziali individuate in sede di PEI:

	Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Secondaria di I° grado	Secondaria di II° grado
Livello Massimo	da 2 a 12 ore	da 4 a 12 ore	da 4 a 12 ore	da 4 a 10 ore
Livello Alto	da 2 a 9 ore	da 4 a 10 ore	da 4 a 10 ore	da 4 a 8 ore
Livello Medio	da 2 a 7 ore	da 4 a 7 ore	da 4 a 7 ore	da 4 a 6 ore
Livello Basso	da 2 a 5 ore	da 4 a 5 ore	da 4 a 5 ore	da 4 a 5 ore

Il numero di ore settimanali degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione è assegnato in base alle priorità suindicate nei limiti delle risorse disponibili (art.3 comma 5 decreto legislativo 66/2017 modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96,) e nel rispetto delle risorse di Bilancio.

Entro il mese di Agosto, il Servizio Socio-Assistenziale e Coordinamento di ATS 11 Ancona, trasmette la comunicazione di ammissione o di esclusione al Servizio, alla famiglia e ai Dirigenti scolastici.

Entro il mese di Agosto il Dirigente del Servizio inoltre, trasmette la programmazione anche al soggetto gestore del servizio che assegna il personale tenendo conto della continuità educativa oltre che delle competenze dell'operatore relativamente al progetto definito per ciascun alunno.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 12 – Assistente per l'autonomia e la comunicazione

L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore appositamente formato nel rispetto delle qualifiche professionali prescritte dalle vigenti normative nazionali e regionali e dai contratti collettivi nazionali di settore, è costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche del servizio.

Lo stesso è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola e si occupa, attraverso una metodologia di lavoro specifica, del processo di autonomia personale, di comunicazione e integrazione degli alunni/studenti con disabilità, collaborando con gli insegnanti curricolari e di sostegno della scuola e con i collaboratori scolastici ai fini della effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche.

L'intervento dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di norma, è personalizzato rispetto ai bisogni specifici di ogni alunno/studente con disabilità, con lo scopo di supportare la persona negli aspetti delle funzionalità compromesse

rafforzando/potenziando le capacità residue nel rispetto di quanto previsto nel PEI con finalità inclusive nella comunità scolastica.

Sono previsti anche interventi organizzati nel contesto classe con un rapporto operatore/alunno superiore a 1:1

Compete all'Assistente per l'autonomia e la comunicazione

- la partecipazione a tutte le fasi di realizzazione del progetto d'intervento con l'alunno/studente con disabilità, la sua famiglia/il gruppo in accordo con gli altri servizi coinvolti, condividendo gli obiettivi, le tecniche, le metodologie, i tempi di verifica e la valutazione dei risultati raggiunti ovvero al ridefinizione degli interventi;

- informare l'assistente sociale e il referente della cooperativa/ditta in merito a eventuali assenze del minore e segnalare ogni possibile problema che dovesse sorgere tale da ritenersi significativo per il buon andamento dell'intervento.

È fatto divieto all'operatore, di introdurre persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione dell'intervento, senza preventivo accordo con l'assistente sociale titolare della presa in carico.

TITOLO RICORSI AMMINISTRATIVI

TITOLO DISPOSIZIONI FINALI